



**COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO**  
**Città metropolitana di Reggio Calabria**

**ORDINANZA N. 33 DEL 05.02.2022**

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO, DAL 07.02.2022 al 12 .02.2022.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

**VISTO** l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021 in forza del quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

**RICHIAMATO:**

- l'art. 1 del D.L. n. 171 del 6 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 24 settembre 2021, a norma del quale *"Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza"*.

- il successivo comma 4 dell'art.1 del citato D.L. n. 171/2021 (convertito con modificazioni in legge n. 133/2021) stabilisce ancora che *"Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i*

*Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".*

**RILEVATO** che:

- a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio su tutto il territorio nazionale, tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 al fine di adottare specifiche misure (alcune delle quali di durata temporanea come l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 all'aperto fino al 31 gennaio 2022 ed il divieto di svolgere eventi, manifestazioni e concerti in spazi aperti che implicino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del contagio e invertire il trend della crescita, che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie;

**CONSIDERATO** che molti bambini frequentanti le scuole dell'Infanzia e Primaria di Bruzzano Zeffirio sono risultati positivi al virus Covid-19;

**VALUTATA**, d'intesa con l'Istituto Scolastico, la necessità di evitare l'ulteriore diffondersi del contagio tra gli alunni e le rispettive famiglie, attraverso lo svolgimento in presenza delle attività didattica;

**RICHIAMATI:**

• l'art. 32 della Legge n. 833/1978, in base al quale *"Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";*

• l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, ove è previsto che *"...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio*

*del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche...”;*

**VALUTATO**, in considerazione sia dell'evolversi della curva epidemiologica del contagio da Covid-19 sul territorio comunale, di dover intervenire a tutela della salute pubblica con ogni iniziativa utile volta a scongiurare il rischio di ulteriori diffusioni del contagio;

**RILEVATO** che lo svolgimento delle attività scolastiche in presenza costituisce una evidente causa di aumento del contagio;

**VALUTATA**, altresì, la necessità di continuare a garantire a tutti gli alunni, laddove possibile, la prosecuzione del proprio percorso formativo attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e la necessità di garantire agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, la didattica in presenza ed il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

#### **ORDINA**

- **la sospensione**, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza in tutte scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Bruzzano Zeffirio **con decorrenza dal 07 febbraio 2022 e fino al 12 febbraio 2022**, salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

- che sia garantita in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

#### **DEMANDA**

all'Istituzione scolastica territorialmente competente il compito di continuare a garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, con l'attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell'azione didattica educativa.

#### **DISPONE**

**di trasmettere** la presente Ordinanza sindacale:

- alla Prefettura-UTG di Reggio Calabria;
- al Dirigente Scolastico dell'istituto comprensivo Brancaleone-Africo
- al Servizio di Polizia Municipale dell'Ente,
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bovalino
- alla Stazione dei Carabinieri di Bruzzano Zeffirio.

Che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Bruzzano Zeffirio.

#### **INFORMA**

che, avverso la presente Ordinanza, può essere proposto ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla data d'adozione del presente provvedimento, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento.

**Dalla residenza municipale, 05 febbraio 2022**

**IL SINDACO**

**F.to Dott. Giuseppe Antonio Cuzzola**